

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 181

DEL 08/08/2006

O G G E T T O:

CCONVENZIONE TRA IL CIOMUNE DI BIBBIENA E L'ASSOCIAZIONE CAVALIERI FORESTE CASENTINESI PER IL COMODATO DELL'IMMOBILE DI CUI AL F. 64 P.LLA 261 PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EQUESTRE - MODIFICAZIONI

Oggi, 08/08/2006 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P
PIANTINI	Giuseppe	P
POLVERINI	Silvano	P
LARGHI	Alberto	P
ACCIAI	Gian Maria	P
GIOVANNINI	Alessandro	P

presenti	assenti
6	0

Assiste il dott. Massimo DEL MONTE, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA **SI**

ALLEGATI **SI**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con delibera di G.C. n. 165 del 08/06/2002 veniva concesso in comodato per cinque anni l'area in oggetto, di proprietà comunale, all'Associazione Cavalieri Foreste Casentinesi;
- che con comunicazione del 03/08/2006, assunta al protocollo comunale al n. 017167 del 07/08/2006, l'Associazione stessa, rappresentata dal signor Plinio Pastorelli nato a Castel Focognano il 26/02/1945 c.f. PSTPLN45B26C102B, ha evidenziato la necessità di realizzare la nuova sede dell'associazione;
- che, l'associazione è attualmente impossibilitata a svolgere le proprie attività data l'inagibilità della vecchia sede;
- che l'associazione intende porre in opera, su terreno di proprietà comunale già da essa utilizzato in comodato, un manufatto precario da destinarsi a sede dell'Associazione stessa;
- che il terreno, ove si intende installare detto manufatto è sito in località Ferrantina ed individuato al N.C.T. del comune di Bibbiena al Foglio 64 Particella 261, con destinazione urbanistica F1 secondo il vigente P.R.G.;

PRESO ATTO della attuale situazione urbanistica in atto e delle necessità relative alle attività svolte dall'Associazione richiamata in premessa;

RITENUTO opportuno aderire a tale attività anche al fine di promuovere lo sviluppo dello sport equestre nel territorio comunale;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione ha ottenuto in comodato tale area per cinque anni;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e del Segretario Generale espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1. di approvare le modifiche allo schema di contratto di comodato di cui alla delibera di G.C. n. 165 del 08/06/2002 così come risulta dallo schema allegato alla presente;
2. che l'approvazione del presente schema di comodato sostituisce in tutto e per tutto il precedente approvato con delibera di G.C. n. 165 del 08/06/2002;
3. di stabilire che l'Associazione paghi un canone annuo secondo le valutazioni tecniche dell'ufficio competente oppure in alternativa, si impegni ad apportare vantaggi di natura socio-economica all'Amministrazione comunale;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capigruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" - "SDI" e "PDCI", nonché ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: URBANISTICA

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIBBIENA E L'ASSOCIAZIONE CAVALIERI FORESTE
CASENTINESI PER IL COMODATO DELL'IMMOBILE DI CUI AL F. 64 P.LLA 261 PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EQUESTRE - MODIFICAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 05/04/2002, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità esprimono parere: **FAVOREVOLE**.

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 03/08/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: URBANISTICA

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIBBIENA E L'ASSOCIAZIONE CAVALIERI
FORESTE CASENTINESI PER IL COMODATO DELL'IMMOBILE DI CUI AL F. 64 P.LLA
261 PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EQUESTRE - MODIFICAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 05/04/2002, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 03/08/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIBBIENA E L'ASSOCIAZIONE CAVALIERI FORESTE CASENTINESI PER IL COMODATO DELL'IMMOBILE DI CUI AL F. 64 P.LLA 261 PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EQUESTRE.

L'anno duemilasei addì _____ nel palazzo comunale di Bibbiena tra il Comune di Bibbiena rappresentato dal Dott. Massimo Del Monte nato a Tagliacozzo il 06/10/1948 nella sua qualità di dirigente del settore 2 del comune stesso (P.I. 00137130514) ed il rappresentante dell'Associazione Cavalieri Foreste Casentinesi sig. Pastorelli Plinio nato a Castel Focognano il 26/02/1945 C.F. PSTPLN45B26C102B nella sua qualità di presidente dell'associazione sopra indicata;

PREMESSO

- che il Comune di Bibbiena è proprietario dell'area distinta al N.C.T. del Comune di Bibbiena al foglio 64 particella 261, per mq 3368.
- che con delibera di G.C. n.165 del 08/06/2002 fu stabilito di concedere in comodato per cinque anni l'immobile suddetto all'Associazione Cavalieri Foreste Casentinesi.
- che con delibera di G.C. n.181 del 08/08/2006 è stato stabilito di approvare nuovo contratto di comodato per anni venti che andrà a sostituire in toto quello approvato con delibera di cui al punto precedente;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1

Il Comune concede in comodato ventennale all'"Associazione Cavalieri Foreste Casentinesi" un immobile posto in località Ferrantina distinta al N.C.T. del Comune di Bibbiena al fg. 64 p.lla 261, per mq 3368 circa.


ART 2

L'uso e la gestione dell'area, così come sopra descritta, spetta alla suddetta associazione. Eventuali manifestazioni od iniziative particolari, diverse dall'esercizio di attività equestre organizzate dall'associazione, dovranno essere concordata con il Comune di Bibbiena almeno 15 giorni prima della loro effettuazione.

ART 3

Allegato _____

alla deliberazione n. 181 del 08-08-06



MASSIMO DEL MONTE

L'associazione si assume gli oneri della realizzazione a proprie spese di un progetto di sistemazione dell'area, previa autorizzazione degli uffici competenti.

ART 4

L'Associazione Cavalieri Foreste Casentinesi dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione necessaria al mantenimento del decoro e dell'igiene dell'area. Per manutenzione si intende:

- rasatura dell'erba ogni qual volta raggiunga 6/7 cm di altezza da effettuarsi con tosatrici. Le parti inaccessibili alle tosatrici dovranno essere pulite a perfetta regola d'arte con il decespugliatore, così da garantire il massimo decoro e la migliore pulizia ed igiene. Tosatrici e decespugliatori ed altri utensili sono a totale carico del comodatario.
- La serchiatura e l'eliminazione del selvatico e dei secchioni delle varie essenze, la potatura delle siepi, degli arbusti e delle piante di alto fusto, con l'eliminazione di tutte le parti secche: i tagli dei rami dovranno essere ricoperti da apposite vernici disinfettanti.
- Controlli ordinari e straordinari sulle piante di alto fusto, intervenendo con tempestività in caso di pericolo per l'incolumità pubblica e dandone tempestivo avviso al Comune di Bibbiena.
- Tutte le concimazioni del manto erboso.
- Le riprese e la semina del manto erboso.
- Pulizie giornaliere inerenti al taglio dell'erba e trasporto a discarica
- Pulizie giornaliere inerenti l'attività equestre.

ART 5

All'"Associazione Cavalieri Foreste Casentinesi" è concesso la possibilità di realizzare, a proprie spese, un manufatto prefabbricato da concordare con l'amministrazione comunale per forma, materiali e dimensione da considerarsi volume tecnico a carattere precario e funzionale da destinare a sede dell'Associazione stessa.

ART 6

Il comodatario si obbliga ad usare l'area come sopra descritta con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere. Viene comunque sollevato e reso indenne il Comune di Bibbiena da ogni e qualsiasi responsabilità per l'uso che il comodatario stesso farà dell'area, secondo quanto

previsto dalla presente convenzione. Il Comune di Bibbiena è esente da ogni responsabilità per qualunque danno cagionato a cose e persone, a causa e per effetto dell'attività equestre.

ART 7

Qualora nell'area di cui trattasi vengano installate dal comodatario attrezzature di vario genere non previste dalla presente convenzione, senza il parere preventivo del Comune, le stesse dovranno essere rimosse entro tre giorni dalla comunicazione scritta, a cura e spese del comodatario medesimo.

ART 8

L'Associazione Cavalieri Foreste Casentinesi", vista la natura stessa dell'associazione senza fine di lucro e visto il ruolo sociale da essa rivestito e riconosciuto dall'Amministrazione Comunale stessa, viene esonerata dal Comune al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione.

Contestualmente l'Associazione si impegna a praticare tariffe agevolate ed anche ad organizzare appositi corsi di equitazione per soggetti portatori di handicap.

ART 9

Il Comune di Bibbiena si riserva di verificare nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, l'osservanza della presente convenzione.

ART 10

Il comune di Bibbiena ha facoltà di risolvere la presente convenzione, previa comunicazione con lettera raccomandata A/R, nei casi in cui vi sia violazione, da parte dei contraenti, delle norme che la disciplinano e qualora si presenti la necessità di provvedere a lavori di carattere straordinario ed urgente, a lavori di pubblica utilità od alla vendita dell'area in questione, senza che il comodatario possa eccepire o pretendere alcunché a qualsiasi titolo. Il Comune di Bibbiena potrà quindi ottenere l'immediata restituzione dell'area a semplice richiesta scritta.

ART 11

Alla scadenza naturale del presente comodato l'associazione si impegnerà a cedere, a titolo gratuito, al comune le opere ed i manufatti realizzati previsti dalla presente convenzione che entreranno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, o in alternativa, qualora l'Amministrazione lo ritenesse opportuno, riportare lo stato dei luoghi al suo stato originario togliendo quanto installato o parte di esso.

ART 12

Il presente contratto sostituisce in toto il precedente contratto di comodato approvato con delibera di G.C. n. 165 del 08/06/2002.

ART 13

L'associazione comodataria, apponendo la firma in calce al presente atto, dichiara di averlo letto attentamente e di accettarlo in ogni sua parte e senza eccezione alcuna.

L'associazione stessa potrà risolvere la presente convenzione previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In tale ipotesi, la stessa non potrà pretendere od eccepire alcunché a qualsiasi titolo.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle norme di Stato, al codice civile, ai regolamenti comunali vigenti.

ART 14


La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso (artt 5 e 6 D.P.R. 26/04/1986 n. 131)

PER L'ASSOCIAZIONE CAVALIERI
FORESTE CASENTINESI

IL DIRIGENTE
(Dott. Massimo Del Monte)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL CIOMUNE DI BIBBIENA E L'ASSOCIAZIONE CAVALIERI FORESTE CASENTINESI PER IL COMODATO DELL'IMMOBILE DI CUI AL F. 64 P.LLA 261 PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EQUESTRE - MODIFICAZIONI

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
M. DEL MONTE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 23/10/06 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 1886

Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 23/10/06



IL MESSO
L. Boschi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 23/10/06 al 07/11/06 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 08 NOV. 2006

N. 1886 Reg. Pubbl.

IL MESSO

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

L. Boschi

M. DEL MONTE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

Li' 03 NOV. 2006



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE